

La Legge delega 8 Agosto 2019 n.86 chiedeva di contemperare due fondamentali esigenze ossia, da una parte quella di TUTELA DEL LAVORATORE, mentre dall'altra quelle di GARANTIRE LA SOSTENIBILITA' DEL SISTEMA SPORT in ragione di una specificità dell'intero settore e soprattutto del riconoscimento del ruolo centrale sociale svolto dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Attraverso le scelte operate dal Legislatore, con un Provvedimento da cui non derivano maggiori oneri a carico dell'Amministrazione, si caricano le società sportive di nuovi oneri previdenziali ed assicurativi difficilmente sostenibili anche in periodi di normale attività (pre-covid), e quel che forse è anche peggio, non si consente di superare quelle incertezze interpretative che sono e saranno ancora causa di contenziosi e che certo non daranno equilibrio e stabilità al sistema sport dilettantistico nel suo complesso.

La nostra posizione è quindi quella di una ferma critica all'impalcatura complessiva dello schema di D.Legisl. in attuazione dell'Art. 5 Legge 8 agosto 2019 n.86 così come promulgato, soprattutto perché viene qui riproposto, in sostanza, quanto legiferato in materia di Enti del Terzo Settore, cosa che appare, a nostro avviso, completamente fuori luogo viste le differenze sostanziali tra i due comparti.

Lo sport di base, di cui le dilettantistiche sono baluardo essenziale, vive dell'impegno e della passione di tantissime figure, veri e proprio appassionati che dedicano molto del loro tempo a disposizione, per un'attività sociale assolutamente centrale nel nostro paese. Uomini e donne organizzati in Associazioni senza fini di lucro che permettono alle famiglie di poter usufruire di servizi a basso costo, rivestendo un ruolo fondamentale, insieme alla scuola, nella crescita e maturazione dei nostri ragazzi e non solo.

Per tutto quanto sopra, ci piacerebbe con spirito collaborativo suggerire quelle modifiche per noi necessarie, volte non solo alla salvaguardia del futuro delle Asd e Ssd, ma allo stesso tempo, ad una più precisa ed incisiva stesura di alcune delle norme, a tutto vantaggio degli stessi nostri collaboratori e dipendenti, proponendo quanto segue:

### **Responsabilità di Presidenti e Consiglieri**

Si tratta di uno degli aspetti più importanti della Riforma di cui da più parti si era parlato, e che non ha trovato spazio nel Decreto; vi sono oggi responsabilità civili e penali, oltrechè economiche assai significative per il Presidente di un Ente non Commerciale, che si occupa quasi esclusivamente di attività sociali. Proponiamo pertanto di inserire nel TITOLO II nell'Art. 5, come per il terzo settore, la categoria dell'Associazione Sportiva con personalità giuridica per le Asd e Ssd aventi un Patrimonio minimo di 15.000 euro ed iscritte al Registro di cui all'Art 9 c.2.

### **Attività commerciali ed istituzionali**

Sempre nel TITOLO II, all'Art. 8 vengono introdotti i concetti di ATTIVITA' SECONDARIA e ATTIVITA' STRUMENTALE, quali attività diverse dalle principali istituzionali che possono essere esercitate secondo criteri e limiti da definire. Questa sembrerebbe una norma volta al superamento di tutte le attuali difficoltà legate alla distinzione tra attività istituzionale (sportiva) principale ed attività economiche esercitabili purchè non prevalenti, con tutto ciò che comporta in sede di contestazioni e contenziosi. Ben vengano pertanto i concetti di secondario e strumentale con l'auspicio però che venga specificato in modo inequivocabile che non sono concetti misurabili con i loro valori economici.

A titolo esemplificativo, un'attività secondaria quale quella di vicinato legata alla vendita di materiale sportivo, o quella del bar pizzeria dell'Associazione, deve poter essere svolta a prescindere dai valori economici complessivi; incassi più o meno rilevanti anche superiori a quelli delle quote di iscrizione ai vari corsi sportivi non possono mettere in discussione l'esistenza stessa dell'Associazione quale Ente non Commerciale, con tutte le conseguenze che questo comporta. Del resto maggiori risorse le Asd o Ssd riusciranno a reperire in proprio attraverso le rispettive organizzazioni, maggiore sarà la qualità dell'offerta alle famiglie sul territorio e minore il prezzo che le stesse dovranno sostenere per le varie attività.

### **I lavoratori sportivi**

Nel TITOLO III e nel TITOLO V si parla delle figure che prestano i loro servizi nello Sport senza distinzione tra settore professionistico e dilettantistico. L'intento è certamente apprezzabile ma viene completamente ignorata una delle figure più importanti che ritroviamo in ogni Società: quella dell'ausiliario e assistente all'attività sportiva. Ogni Associazione o Circolo ha bisogno di questi profili, che comunque sempre in un rapporto di scambio tra prestazione e remunerazione, percepiscono rimborsi forfettari di modesta entità.

Pertanto all'Art. 17 dovrebbe essere aggiunto un nuovo punto 3) gli addetti sportivi ausiliari: Rientrano tra gli addetti sportivi ausiliari tutte quelle figure che a vario titolo collaborano con l'attività sportiva didattica e gestionale.

Anche all'Art.25 c.1 di conseguenza, dovrebbero essere aggiunti gli addetti sportivi ausiliari.

A titolo esemplificativo ci riferiamo ad una grandissima quantità di figure che, ricoprendo ruoli diversi con mansioni spesse tra le più disparate, impiegano tanto del loro tempo libero e non solo, mettendolo a disposizione ora di questa ora di quella attività sportiva; senza tali profili le attività legate allo Sport di Base Dilettante non potrebbero essere portate avanti, tenendo conto che tutte le Asd e Ssd sono Enti non Commerciali, che non distribuiscono utili e che, al più, reinvestono gli avanzi di gestione in attività sociali sportive nel periodo successivo.

Ma veniamo alla questione centrale. Secondo quanto previsto nel Decreto all'Art. 25 c.2, l'attività di lavoro sportivo viene riepilogata in quattro categorie potendo costituire oggetto di:

rapporto di lavoro subordinato,

rapporto di lavoro autonomo con partita IVA,

rapporto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co. ai sensi art. 409 c.1,n.3 c.p.c.

rapporto con prestazioni occasionali.

I problemi ruotano tutti intorno alle co.co.co. in quanto allo stesso c.2 viene fatto salvo quanto previsto dall'art.2 c.1 D. Lgs. n.81 del 2015 e quindi dal 1/01/2016 i rapporti di collaborazione le cui modalità di esecuzione sono organizzate dalle Asd anche in riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro sono rapporti di lavoro subordinato.

Se pertanto per il lavoro sportivo professionistico la disciplina da applicare è senz'altro quella del contratto di lavoro subordinato, in quanto lavoro certamente svolto in via principale, ovvero prevalente e continuativo, per il lavoro sportivo dilettantistico, il rapporto di lavoro subordinato o quello autonomo con partita IVA, nella quasi totalità dei casi, è certamente inapplicabile e purtroppo manca una specifica qualificazione giuridica che possa permettere alle Società Sportive di applicare co.co.co. quale forma di rapporto di lavoro autonomo, senza incorrere nel grosso rischio di sanzioni e contenziosi.

Ne' è possibile avvalersi di quanto previsto all'Art. 29 per le Prestazioni Amatoriali, che ricalcano quanto previsto per i Volontari del Terzo Settore. In questo caso infatti il Legislatore esclude all'Art. 36 c.6 la possibilità di erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, se non in modo occasionale e in relazione ai risultati ottenuti.

Insomma la stragrande maggioranza dei collaboratori sportivi oggi non sono coordinati e continuativi e non sono neanche amatori nel senso indicato dal legislatore.

Serve quindi una nuova tipologia contrattuale, tipicizzata per il settore sportivo dilettantistico da inserire al c.2 dell'Art. 25: la Collaborazione Continuativa Organizzata Sport (co.co.org.sport). Le co.co.org. sono perfettamente in grado di rappresentare cosa si intenda per etero organizzazione indicata dalla Società sportiva; si tratta quindi di una forma di lavoro parasubordinato e non autonomo, in cui il committente può incidere su tempi e luoghi di lavoro ossia sul quando sul dove e sul come.

Il problema è davvero centrale e deve essere assolutamente affrontato e risolto in modo chiaro ed incontrovertibile, a beneficio certamente delle Società, ma

soprattutto dei Collaboratori e lavoratori sportivi per i quali non deve esistere nessun dubbio circa gli inquadramenti possibili.

### **I lavoratori sportivi dipendenti delle amministrazioni pubbliche**

Altra questione che ci sembra fortemente discriminatoria è quella del comma 6 dell'art. 25 che riguarda il regime previsto per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche; ad essi secondo le previsioni della norma si dovrebbe applicare il regime previsto per le prestazioni amatoriali di cui all'Art. 29. A nostro parere invece il regime non può che essere quello di tutti i lavoratori sportivi dilettanti ossia il co.co.org. sport.

### **Compatibilità delle prestazioni sportive amatoriali con altre forme di lavoro**

Nell'Art .29 abolizione comma 3 in quanto fortemente penalizzante ed incurante delle tante iniziative diverse che nelle Asd sono portate avanti dai collaboratori e dipendenti che nei ritagli di tempo si dedicano alle più disparate iniziative sociali.

### **Premio di formazione conseguente all'abolizione del vincolo**

Se l'abolizione del vincolo è la scelta irrinunciabile del Legislatore, la misura del premio deve essere riferita non al contenuto patrimoniale del rapporto contrattuale tra atleta e società al momento dell'eventuale prima stipula del contratto di lavoro sportivo, ma al solo tesseramento. Pertanto si richiede una idonea modifica dell'Art.31 commi 2 e 3.

A titolo esemplificativo si ritiene debbano certamente essere le Federazioni a determinare la misura dei Premi, ma che vi debba essere assoluta chiarezza trasparenza e certezza tanto sul momento in cui il premio matura, quanto sulla sua entità. A nostro parere deve essere prevista un'organica disciplina dei premi che saranno poi determinati dalla Categoria in cui l'atleta sarà tesserato una volta terminato il percorso giovanile. Quanto più alta la Categoria quanto più alto il premio di addestramento che le Società in cui il ragazzo è cresciuto percepiranno ogni anno. Questo permetterà ai settori giovanili di sopravvivere e soprattutto sarà premiante per quelle Società che maggiormente investiranno sui giovani e giovanissimi.

### **Trattamento pensionistico**

Art .35 comma 2: introdurre le co.co.org.sport per i motivi sopra indicati e conferma dell'iscrizione alla Gestione Separata Inps.

Art. 35 comma 3: introdurre anche addetti sportivi ausiliari per tutto quanto sopra spiegato.

Art. 35 comma 6: per tutti i lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps, che risultassero assicurati per altre forme obbligatorie, non prevedere alcuna aliquota contributiva bensì un 5% a carico delle associazioni come contributo a fondo perduto a sostegno dei lavoratori sportivi da versare sempre alla Gestione Separata Inps.

Art. 35 comma 7: inserire per le co.co.org.sport aliquota del 10% per l'anno 2021, del 13% per l'anno 2022, del 17% per l'anno 2023, de 20% per l'anno 2024.

A tal proposito si vuol qui rimarcare che si tratta di una Riforma a costo zero per l'Amministrazione, e che l'introduzione di aliquote troppo alte finirebbe per gravare solo sulle spalle delle Associazioni e dei Collaboratori, con la conseguenza di non renderla fruibile.

### **Trattamento tributario premi di addestramento**

Art.36 comma 4: tale premio non concorre alla determinazione del reddito di tutti gli enti sportivi e non solo di quelli in 398.

### **Contratti amministrativo gestionali**

Art.37. Anche i rapporti di collaborazione amministrativi gestionali devono necessariamente essere disciplinati dalla nuova tipologia delle co.co.org.sport.

E' anche questo uno dei punti fondamentali in termini di chiarezza e certezza delle prestazioni svolte dal collaboratore amministrativo; in tutte le Segreterie viene svolto un lavoro preziosissimo che necessità oggi finalmente di un nuovo inquadramento. E questo per tutti i motivi sopra esposti non può che essere ricondotto alle collaborazioni continuative organizzate proprie del settore sport.

Firenze, 20 Dicembre 2020